

Il contributo italiano di 70 milioni di dollari all'HIPC Trust Fund verrà ripartito nella seguente maniera:

35,0 milioni	a fronte di crediti verso la Banca Africana di Sviluppo
25,1 milioni	a fronte di crediti verso l'IDA
9,4 milioni	a fronte di crediti verso la Banca Interamericana di Sviluppo
0,5 milioni	a fronte di crediti verso la Banca dei Caraibi

La nuova legge di cancellazione dei crediti bilaterali

La legge n. 209 del 25 luglio 2000 rappresenta una delle iniziative più avanzate sul debito a livello internazionale. Essa, oltre a fornire uno strumento operativo che consenta all'Italia, nel più breve tempo possibile, di complementare, sul lato bilaterale, l'impegno italiano a sostenere l'iniziativa "HIPC rafforzato", ha simboleggiato il ruolo di avanguardia svolto dal nostro paese in tema di cancellazione del debito. Infatti l'Italia si è presentata al vertice G7/G8 di Okinawa, come unico paese del summit ad aver approvato una legge di cancellazione bilaterale in attuazione dell'HIPC rafforzato. L'Italia ha così confermato il ruolo dinamico e di punta svolto nelle competenti sedi multilaterali e presso il G7 per favorire la maturazione di un approccio complessivo al tema del debito dei paesi più poveri. Inoltre con tale legge l'Italia:

- o ha ampliato la categoria dei beneficiari dai 41 paesi HIPC ai 78 paesi eleggibili ai finanziamenti dell'IDA (*IDA-only*).
- o ha posto un limite di tre anni per la realizzazione delle misure previste.
- o ha sancito l'impegno a procedere, per i soli paesi HIPC, anche con procedure e tempi differenti da quelli concordati in sede multilaterale.
- o ha inserito misure di annullamento dei crediti di aiuto a favore dei paesi colpiti da catastrofe naturale e da grave crisi umanitaria, senza condizioni
- o ha inserito la proposta dell'avvio delle procedure necessarie per la richiesta di parere alla Corte Internazionale di Giustizia sulla coerenza tra le regole internazionali che disciplinano il debito estero dei PVS e i principi generali dei diritti dell'uomo e dei popoli.
- o ha stabilito l'istituzione di una Relazione Annuale al Parlamento sull'attuazione della legge suddetta per garantire la trasparenza delle operazioni.

Nella legge, il limite fissato per le cancellazioni dei crediti di aiuto va da un minimo di 3.000 miliardi di lire a un massimo di 4.000 miliardi, mentre per i crediti commerciali si va da un minimo di 5.000 miliardi di lire a un massimo di 8.000 miliardi. Il calcolo puntuale dei crediti (commerciali e d'aiuto) vantati dall'Italia nei confronti dei "Paesi HIPC" è estremamente complesso, dovendosi tenere conto di un insieme di variabili temporali e finanziarie accertabili matematicamente solo al momento in cui la cancellazione verrà legalmente concordata con un accordo bilaterale (inoltre, per numerosi "Paesi HIPC" FMI e Banca Mondiale non sono ancora oggettivamente in grado, per motivi diversi, di stabilire quando essi saranno eleggibili), nonché in dipendenza del tipo di variabili che si inseriscono nei calcoli (ad esempio gli interessi). Si è potuto quindi necessariamente solo stimare l'ammontare globale dei crediti italiani in questione, quantificandoli in un massimo di 12.000 miliardi di lire.

I crediti verranno cancellati utilizzando tutte le possibilità operative previste in ambito multilaterale (inclusa la possibilità di convertire il debito in programmi di riduzione della povertà⁹).

⁹ A tale proposito si segnala l'iniziativa della Conferenza Episcopale Italiana, che ha scelto Guinea e Zambia come paesi beneficiari di tale operazione di conversione, a complemento della quale è stata lanciata una raccolta di fondi a livello nazionale in occasione del Giubileo.

Le condizioni, le modalità e i termini dell'annullamento, ivi incluse le eventuali operazioni di conversione, sono definiti in appositi accordi intergovernativi bilaterali con i singoli paesi interessati.

La cancellazione bilaterale proposta non è senza condizioni. Il Paese che vorrà beneficiare di tale agevolazione dovrà chiaramente impegnarsi a rinunciare alla guerra, a perseguire il benessere delle sue popolazioni rispettando i diritti umani, a ridurre la povertà mediante l'adozione di programmi economici virtuosi ed equilibrati.

A differenza della componente multilaterale, per la quale si rende necessario un nuovo stanziamento (vedi paragrafo precedente), per finanziare la cancellazione bilaterale non è richiesta copertura in quanto il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato ma soltanto mancati rientri negli anni futuri - un'ipotesi puramente teorica vista la situazione dei paesi debitori. Infatti, per i crediti di aiuto la relativa copertura è stata a suo tempo assicurata mediante gli stanziamenti per il finanziamento dell'apposito Fondo rotativo di cui alla l. 49/87, mentre per quanto riguarda i crediti commerciali si tratta di operazioni per le quali SACE ha già corrisposto i relativi indennizzi con disponibilità provenienti da appositi stanziamenti nel bilancio dello Stato.

L'ITALIA E LE BANCHE DI SVILUPPO

Competenze del Tesoro

Il Ministro del Tesoro, in base all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1987 n. 49, «cura le relazioni con le banche ed i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi».

Il Tesoro conduce le trattative per il finanziamento delle Banche e dei Fondi di Sviluppo, provvede ad operare i necessari trasferimenti di risorse, assicura e coordina la presenza italiana negli organi statutari di tali organizzazioni, segue l'attività dei rispettivi Consigli di Amministrazione, basata essenzialmente sull'esame e approvazione di progetti e politiche (dalle «strategie-paese» alle politiche finanziarie e di settore).

L'affidamento al Tesoro - come del resto avviene nella maggioranza dei Paesi industrializzati - dell'incarico di seguire l'attività di tali organismi e di curarne tutti i problemi di gestione discende dalle singole leggi di adesione ed è giustificato sia dalla natura di istituzioni finanziarie che questi rivestono sia dal fatto che il Ministero del Tesoro è l'azionista di dette Banche.

Caratteristiche della partecipazione italiana

Lo status di membro delle Banche e dei Fondi di Sviluppo comporta per l'Italia la partecipazione a tutti gli aumenti di capitale o ricostituzioni di risorse che si rendono necessari. L'adesione iniziale a tali organismi implica, infatti, per ogni Paese membro, un impegno a sostenerli finanziariamente nel tempo per permettere loro di operare con continuità a favore dei paesi beneficiari. Una volta in queste istituzioni, vi è l'impegno implicito a sostenerle finanziariamente nel tempo. L'impegno assunto in sede di negoziato internazionale va onorato attraverso l'erogazione del contributo promesso, secondo i tempi e le modalità concordate.

Il sostegno finanziario assicurato nel tempo dall'Italia alle varie Banche e Fondi di Sviluppo va quindi inquadrato in quest'ambito e considerato anche alla luce dell'importanza del nostro Paese come:

- quinta potenza industriale nel mondo
- membro del G7
- membro fondatore dell'Unione Europea e dell'area dell'Euro
- membro fondatore della maggior parte delle Banche di Sviluppo.

Il livello di partecipazione finanziaria italiana assume particolare rilievo soprattutto per i Fondi di Sviluppo (la cui ricostituzione avviene, come detto, ogni tre anni). Nelle Banche, infatti, gli aumenti di capitale, piuttosto sporadici, hanno finora comportato per lo più una riconferma della quota azionaria detenuta. Per i Fondi di Sviluppo vi è la necessità di periodiche ricostituzioni essendo questi alimentati esclusivamente dai contributi dei donatori.

La quota di partecipazione nei Fondi viene generalmente decisa sulla base dei seguenti elementi:

- peso economico nell'economia internazionale (è il principio che ormai si è affermato in tutte le sedi)
- appartenenza al G7 e quindi opportunità di mantenere la graduatoria raggiunta (l'Italia è in genere al quinto o sesto posto)
- grado di soddisfazione verso i risultati operativi dell'organismo
- situazione di bilancio interno
- priorità nazionali di cooperazione.

Rappresentanti italiani nelle Banche di Sviluppo

In ciascun organismo ogni Paese membro è rappresentato ad alto livello nel Consiglio dei Governatori, che è il massimo organo decisionale dell'istituzione; ad esso spetta l'assunzione di tutte le decisioni più importanti, tra le quali l'ammissione di nuovi membri e l'approvazione dei rendiconti finanziari. Il Consiglio dei Governatori si riunisce una volta all'anno, in occasione delle Riunioni Annuali delle Banche, nelle quali vengono presentati i risultati operativi e finanziari relativi all'anno precedente.

Per l'Italia la carica di Governatore è di norma rivestita dal Ministro del Tesoro. Solo in Banca Mondiale e Banca Asiatica la Banca d'Italia ricopre il ruolo di Governatore, e di Vice Governatore in Banca Interamericana. In particolare, in occasione della nostra adesione alla Banca Mondiale e al Fondo Monetario (1947), Tesoro e Banca d'Italia, le massime autorità del paese in campo monetario, decisero di ripartirsi ruoli e responsabilità. Fu così che, in virtù di un accordo non scritto, il Tesoro assunse il ruolo di Governatore al Fondo Monetario e la Banca d'Italia in Banca Mondiale. Sulla base di questa *convenzione amichevole*, la Banca d'Italia ha poi ricevuto l'incarico di Governatore per la Banca Asiatica e di Vice per la Banca Interamericana.

In questi casi la Banca d'Italia ricopre, comunque, un ruolo prevalentemente formale. Trattandosi di contributi pubblici negli organismi multilaterali, è sostanzialmente di competenza del Tesoro.

Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo che vigila sull'attività quotidiana della Banca. Ciascun Paese è rappresentato nel Consiglio di Amministrazione. In alcune istituzioni l'Italia fa parte di una *constituency* (gruppo di paesi i cui rappresentanti nazionali si alternano nel ricoprire la carica di Direttore Esecutivo), in altre ha diritto ad avere sempre un proprio rappresentante. Per lo più, i Direttori Esecutivi nominati nelle varie Banche di Sviluppo sono funzionari del Ministero del Tesoro - Dipartimento del Tesoro e provengono dalla Direzione Affari Internazionali, dove hanno acquisito una profonda conoscenza delle problematiche dell'aiuto allo sviluppo (sia multilaterale che bilaterale).

La nomina dei Direttori Esecutivi viene effettuata dal Tesoro in quanto, come indicato nelle varie leggi di adesioni e di ricostituzione, oltre ad essere azionista/donatore, rappresenta il canale di comunicazione con le varie Istituzioni.

Nelle Banche in cui il Governatore per l'Italia è il Governatore della Banca d'Italia (Banca Mondiale e Banca Asiatica) il Direttore Esecutivo viene nominato formalmente dalla Banca d'Italia su indicazione o di concerto con il Ministro del Tesoro. Il Direttore Esecutivo nominato dall'Italia rappresenta il Governo italiano, in seno al Consiglio d'Amministrazione e, ove egli sia alla guida di una *constituency*, rappresenta anche i Governi degli altri Stati. Ricoprire tale posizione significa, quindi, automaticamente essere legittimato a parlare in nome e per conto del nostro Paese. In linea di massima il rapporto tra Tesoro e Direttore Esecutivo è impostato secondo uno schema che vede l'Amministrazione impartire al medesimo direttive ed istruzioni sulle questioni di natura tecnico-economico finanziaria a carattere generale più rilevanti (bilancio amministrativo, programma operativo, politiche finanziarie, personale, ecc.), lasciando al Direttore Esecutivo un certo margine di manovra e di discrezionalità nella trattazione delle questioni ordinarie. Per quanto riguarda, invece, decisioni con implicazioni politiche, nel formulare la sua posizione, il Tesoro si coordina con la Presidenza del Consiglio ed il Ministero degli Affari Esteri.

Rappresentanti italiani nei Consigli di Amministrazione delle Banche di Sviluppo, criteri di designazione e di avvicendamento**ISTITUZIONI****DIRETTORE ESECUTIVO****Gruppo Banca Mondiale**

Dr. Franco PASSACANTANDO

(Italia, Portogallo, Grecia, Albania, Malta)

L'Italia fa parte di una *constituency* della quale ha la leadership. Infatti il Direttore Esecutivo (D.E.) è sempre italiano, dato che tra i paesi del gruppo l'Italia è l'azionista maggiore. Il posto di Vice D.E. spetta sempre al Portogallo.

Nell'Ufficio, inoltre, collaborano con il D.E. due o tre assistenti, tutti italiani, il cui mandato dura in genere due anni. Uno di loro è sempre un funzionario del Ministero del Tesoro - D.T..

Banca Interamericana di Sviluppo (IDB)

Dr. Bruno MANGIATORDI

(Italia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Svizzera, Israele)

Nell'ambito del Consiglio d'Amministrazione, l'Italia ha sempre il diritto ad essere rappresentata o a livello di Direttore Esecutivo o di *Senior Counsellor*.

Banca Africana di Sviluppo (AfDB)

Dr.ssa Maria Concetta PANSINI

(Italia, Francia, Belgio)

La carica di D.E. e di Vice D.E. compete alternativamente ad Italia e Francia. L'Italia deterrà la posizione di D.E. dal 1 luglio 2000 al 30 giugno 2002.

Banca Asiatica di Sviluppo (AsDB)*(Italia, Francia, Belgio, Svizzera, Spagna)*

L'Italia e la Francia si alternano ogni 3 anni nella posizione di D.E. Dal 1 ottobre 1999 la posizione è ricoperta da un francese, Patrick Thomas.

Banca di Sviluppo dei Caraibi (CDB)

Dr.ssa Raffaella DI MARO

In seno al Consiglio d'Amministrazione l'Italia ricopre da sola un seggio.

* Il Consiglio di Amministrazione non è residente

Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS)

Dr. Enzo QUATTROCIOCCHÉ

Anche in questa istituzione, considerato che siamo tra i 4 maggiori azionisti della Banca, l'Italia occupa da sola un seggio. Nell'Ufficio, inoltre, collaborano con il D.E. un Vice Direttore ed un Assistente, ambedue italiani.

Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD)
(Italia, Austria, Portogallo, Grecia)

Dr. Augusto ZODDA

La carica di D.E. compete sempre all'Italia.

L'AIUTO COMUNITARIO ALLO SVILUPPO: CENNI STORICI

Profilo storico

1. La politica di aiuto allo sviluppo della Comunità ha le sue radici nell'associazione con i paesi e territori d'oltremare del 1957 (articoli 131 e 136 del trattato istitutivo la Comunità Economica Europea), come risultato del compromesso tra i Stati membri che sostenevano un approccio globale allo sviluppo e quelli che arguivano per una speciale relazione con l'Africa. L'associazione fu progettata come un grande contenitore di compromessi commerciali e aiuti allo sviluppo. Il fatto che molti paesi ottennero la loro indipendenza, dopo i primi cinque anni di vita dell'Associazione, non apportò cambiamenti fondamentali al trattato ma fece sì che gli Stati membri modificassero il concetto di solidarietà ed assumessero un ruolo diverso in relazione alla volontà di difendere le loro economie e gli interessi geopolitici nel periodo della guerra fredda. Queste necessità sfociarono nella Convenzione di Yaoundé, rispettivamente del 1963 (1963 - 69) e del 1969 (1969 - 74), stipulate dall'Europa dei Sei con 18 Stati africani e malgasci (in gergo, i SAMA). Nel periodo 1957-1974 la gran parte degli aiuti venne indirizzata verso i paesi di espressione francofona e dell'Africa sub-Sahariana.

A metà degli anni '70 il desiderio di diversi Stati membri di sviluppare una politica di aiuto globale e l'ingresso del Regno Unito nella Comunità portò un radicale cambiamento nella politica di aiuto. La crisi petrolifera così come la paura per la carenza di materie prime, il desiderio di non perdere i mercati d'oltremare unito con gli interessi geo-strategici ed il residuo senso di responsabilità per il passato coloniale produsse il primo accordo di partenariato tra la Comunità Europea e i paesi ACP. Firmata il 25 febbraio 1975, la prima Convenzione di Lomé, fu aperta ai paesi africani membri del Commonwealth, ad alcuni dei Caraibi e del Pacifico e a quelli dell'Africa sub-Sahariana. In tutto erano 46 paesi. Nello stesso periodo, l'Europa stava iniziando una nuova cooperazione con altre regioni del mondo, infatti nella seconda metà degli anni '70 la Comunità concluse il primo accordo sul commercio e la cooperazione tecnica e finanziaria con i paesi del Mediterraneo e con quelli di Asia e America Latina. E' interessante considerare il progressivo ampliamento dei paesi beneficiari: Lomé IV fu firmata da 46 paesi dell'Africa, 15 dei Caraibi e 8 del Pacifico. Ad essi si aggiunse nel 1993 l'Eritrea e successivamente il Sudafrica, la cui adesione venne formalizzata nel Consiglio ACP-CE del 24 aprile 1977.

Dotazione e modalità di intervento

2. La Convenzione combina un vasto insieme di strumenti di cooperazione (assistenza tecnica, sostegni al rafforzamento delle infrastrutture, aiuti ai processi di aggiustamento, aiuti di emergenza, ecc.), appositamente studiati per apportare una risposta equilibrata ai bisogni, estremamente complessi e variegati, delle popolazioni ACP. Gli Stati partner scelgono essi stessi gli strumenti che intendono concretamente utilizzare per accelerare il proprio sviluppo, in funzione delle priorità che essi stessi hanno definito. L'aiuto concesso comprende:

a) **L'aiuto programmabile**, il quale concerne i Programmi Indicativi Nazionali ed i Programmi indicativi Regionali. I programmi, annuali o pluriennali, stabiliscono, per ciascuno Stato ACP, le aree di intervento principali, i progetti da realizzare per promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale del paese e le risorse finanziarie disponibili. I meccanismi utilizzati per garantire un aiuto sono i seguenti:

- o **Aiuti progetto**: L'impatto e l'efficienza dell'aiuto progetto, che attualmente impegna una piccola parte dei fondi globali, varia considerevolmente da un settore all'altro. Esaminando 335 progetti a partire dal 1980, per esempio, si dimostra che la percentuale di efficienza nel settore dei trasporti raggiunge il 70% mentre solo il 30% nel settore agricolo. Un certo numero di punti deboli negli strumenti sono stati identificati:

- l'aiuto progetto tende a sotto stimare l'importanza della struttura macroeconomica nell'assicurare un soddisfacente impatto in termini di miglioramento delle condizioni di vita e sulla vitalità dei progetti a lungo termine;
 - è inappropriato e spesso inefficace quando non è identificato un chiaro settore politico. Infatti azioni di questo tipo possono, qualche volta, ritardare le riforme necessarie;
 - una diffusa incapacità di governi e/o beneficiari di far propri i progetti di sviluppo anche riducendo la loro efficacia, specialmente laddove accompagnate da misure inadeguate;
 - come altre forme di intervento, inadeguati coordinamenti con i donatori.
- o Aggiustamenti strutturali: La Comunità ha rafforzato gli interventi in questo settore e le valutazioni effettuate sottolineano la rilevanza di questo strumento nell'offrire, alla Comunità, l'opportunità di supportare effettivamente i programmi di stabilizzazione economica. Questi programmi sono eseguiti con l'accordo dei Governi e con l'IMF e la WB. La stabilizzazione macroeconomica, lo sviluppo del settore privato, l'educazione e la salute sono le priorità settoriali.
- b) **l'aiuto non programmabile**, il quale è concesso solo a determinati paesi ACP, in virtù di bisogni o necessità contingenti e rilevanti. I meccanismi utilizzati per garantire un aiuto sono i seguenti:
- o Sistema STABEX: lo Stabex è stato creato con la prima convenzione di Lomé nel 1975 sotto l'impulso del dibattito sul nuovo ordine economico internazionale. Questo sistema è considerato, a giusto titolo, come uno degli elementi che riflettono più fedelmente una delle idee di base della politica attuata con Lomé: la sicurezza, la prevedibilità e la neutralità della cooperazione con gli Stati ACP. Il sistema è stato assimilato ad una "assicurazione contro gli anni cattivi". Per permettere agli Stati ACP di appoggiarsi, all'interno del programma di sviluppo, a basi più sicure, stabili e prevedibili, lo Stabex ha per obiettivo quello di limitare gli effetti negativi delle perdite derivanti dalle esportazioni di prodotti di base dai Paesi in via di sviluppo. Con questo fondo, i Paesi dell'EU, importatori di tale prodotti (caffè, cacao, cotone, tè, banane, ecc) hanno voluto garantire, dalle fluttuazioni valutarie, le entrate derivanti ai Paesi più poveri da queste esportazioni di base.
 - o Sistema SYSMIN: il Sysmin che è lo strumento finanziario creato per aiutare gli Stati ACP, prevalentemente quelli dell'Africa sub - Sahariana i cui redditi risultino fortemente dipendenti dalle esportazioni minerarie, a fronteggiare gli effetti prodotti da gravi perturbazioni che investono questo settore;
 - o Capitali di rischio, che mirano a incoraggiare lo sviluppo delle piccole e medie imprese pubbliche o private (amministrato dalla BEI);
 - o Aiuti umanitari: di urgenza ed ai rifugiati.

Ci sono stati considerevoli cambiamenti nel pensiero che considera questo tipo di aiuto, particolarmente riguardo il ruolo dello Stato nella messa a punto dei prezzi alla produzione delle merci. I criteri che governano l'eleggibilità, la quale dipende dalle fluttuazioni dei proventi dell'export, e l'iniziale natura automatica dei pagamenti sono stati molto criticati perché possono causare la cancellazione delle riforme. Le risorse del Sysmin e dello Stabex sono usate meglio per proporre delle diversificazioni nel corso delle riforme macroeconomiche e settoriali. Il loro maggior uso per promuovere riforme nei settori che registrano perdite e guadagni, nella stessa sfera, sono come le facilitazioni per l'aggiustamento strutturale. L'introduzione della struttura di mutua obbligazione sotto Lomé IV segna un considerevole miglioramento, imponendo un sistematico sforzo per l'uso delle risorse effettivamente possibili.

3. L'aiuto gestito dalla Direzione generale per lo Sviluppo e dal Servizio Comune Relex (istituito nel 1998) della Commissione europea è finanziato attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo (FED) ed il budget comunitario.

Il FED è lo strumento finanziario della Convenzione di Lomé. Le sue risorse provengono da contributi specifici degli Stati membri, mentre i crediti del FED non sono, dunque, iscritti al bilancio dell'Unione. Il FED è riservato ai 71 paesi ACP firmatari della Convenzione di Lomé la quale permette di accordare sovvenzioni per programmi di aiuto. In questa prospettiva gli interventi si iscrivono dentro una programmazione quinquennale che riguarda i bisogni prioritari quali l'educazione, la salute, lo sviluppo rurale, le infrastrutture, gli investimenti privati ecc.

Ogni FED distinto, è legato all'esecuzione di ciascun protocollo finanziario delle convenzioni successive. Per esempio, il 6° FED corrisponde alla Convenzione di Lomé III, mentre quella di Lomé IV, globalmente conclusa nel 1989 per una durata di 10 anni, s'articola in due fasi quinquennali appoggiate rispettivamente sul 7° FED e sull'8° FED. Quest'ultimo è infatti entrato in vigore il 1° giugno 1998, con il processo di ratifica dell'accordo che ha portato alla modifica di Lomé IV. In pratica il ciclo d'esecuzione del FED supera largamente il periodo quinquennale corrispondente alla Convenzione; diversi FED pervenuti ad un grado di maturità differente sono gestiti simultaneamente. Questa situazione sarà trasformata e semplificata a partire dall'entrata in vigore del 9° FED con l'esercizio del 2002. Le Delegazioni e la Comunità sono state infatti d'accordo, in occasione dei negoziati per la nuova Convenzione ACP/UE, di riunire in un solo FED tutte le risorse provenienti dalle nuove contribuzioni con quelle residue degli altri FED. Si evidenzia poi che, finanziati dalle risorse comunitarie, sono presenti una moltitudine di linee di bilancio le quali dimostrano gli sforzi dell'UE in favore dei paesi ACP. Le principali sono quelle che concernono l'aiuto alimentare, il sostegno alle ONG, le azioni di riabilitazione, le foreste tropicali, la lotta all'AIDS. Può succedere anche che un paese benefici degli interventi del FED e del budget, per esempio nel quadro dell'aiuto alimentare.

Il Fondo Europeo di Sviluppo è regolato da un regolamento finanziario che detta le modalità di versamento dei contributi, decisi in sede di negoziati per la ricostituzione delle risorse, e i principi generali. I contributi esigibili devono essere pagati, una volta richiesti, entro 15 giorni pena l'applicazione di un interesse di mora calcolato sulla base di un tasso di 2 punti superiore all'interesse per le operazioni di finanziamento a breve termine in vigore il giorno in cui il contributo era esigibile sul mercato monetario dello Stato membro interessato per l'euro. Il tasso suddetto è aumentato di 0,25 punti per ciascun mese di ritardo ed è applicabile per l'intero periodo di mora. Le risorse FED devono essere impiegate in base ai principi di una sana gestione finanziaria, in particolare di economia e di redditività dei costi. Occorre fissare, quindi, obiettivi qualitativi e quantitativi e la loro realizzazione deve essere controllata mediante indicatori adeguati. A tal fine, l'utilizzazione delle risorse FED deve essere preceduta da una valutazione ex - ante dell'azione da intraprendere volta ad accertare che i risultati previsti giustifichino i mezzi impiegati. Tutte le azioni devono essere periodicamente esaminate al fine di verificarne la giustificazione. Sia le decisioni di finanziamento che gli accordi di finanziamento comportano un termine per l'avvio del progetto e un termine per l'esecuzione dell'azione. Al di là di tale termine, la decisione e l'accordo di finanziamento non sono più applicabili nel primo caso o il prolungamento di tale termine deve essere giustificato dal beneficiario prima della scadenza del termine in questione e accettato dalla Commissione nel secondo caso. Si procede alla chiusura di un progetto ed alla liberazione dei fondi impegnati dopo che l'impegno giuridico assunto dalla Commissione per tale progetto nei confronti del beneficiario sia concluso e siano stati contabilizzati i pagamenti e le riscossioni al riguardo.

4. Le procedure del FED possono essere riassunte come segue:

- a) una volta firmata la Convenzione e raggiunto l'accordo in merito al finanziamento totale e alla ripartizione dei relativi fondi tra i paesi, i funzionari della commissione fanno visita ad ogni paese al fine di negoziare i settori che saranno finanziati;

- b) vengono quindi messi a punto programmi indicativi di aiuto che fissano le linee direttrici e gli obiettivi degli aiuti finanziari e della cooperazione tecnica per tutta la durata della Convenzione;
- c) vengono individuati i singoli progetti che riflettono tali priorità settoriali e lo stato ACP presenta una proposta, che viene esaminata dal delegato della Commissione presente sul posto e dai suoi servizi centrali competenti;
- d) sulla base della presentazione del progetto o programma da parte dello stato ACP, la Commissione stabilisce una proposta di finanziamento che viene poi sottoposta al comitato del FED per verifica e per parere. La DG Sviluppo adotta la decisione finale riguardo al finanziamento.

**Tabella 1 - Dotazione finanziaria del VII° e VIII° FED per strumento d'intervento
(milioni di EURO)**

	VII FED	VIII FED
Aiuto programmato	6215	7562
Aggiustamento strutturale	1150	1400
Capitale di rischio	825	1000
Bonifici d'interesse	280	370
Aiuto d'urgenza e ai rifugiati	350	260
Stabex	1500	1800
Sysmin	480	575
Risorse a favore dei PTOM	140	165
Totale	10940	13132
Prestiti BEI su risorse proprie nei paesi ACP	1200	1658
Risorse BEI a favore dei PTOM	25	35
Totale	1225	1693
QUOTA ITALIANA (12.54%)	1370	1610

Per quanto riguarda l'attuazione del progetto, il funzionario nazionale (ordinatore nazionale), che in ogni stato ACP autorizza il finanziamento, è responsabile della preparazione dei bandi di gara per gli appalti, dell'aggiudicazione e della stipulazione dei contratti, ecc. Il delegato della Commissione (ordinatore principale) controlla che lo stato ACP si conformi alle disposizioni della Convenzione per quanto concerne i bandi di gara degli appalti e le procedure di stipulazione dei contratti nonché controlla che le decisioni di finanziamento siano rispettate.

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

Riferimenti Normativi

Per quanto concerne i riferimenti normativi si elencano qui di seguito, distinte per organismo, le leggi di adesione e le leggi che hanno autorizzato i successivi aumenti di capitale e/o ricostituzioni delle risorse.

Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (IBRD)

Adesione: legge 23 marzo 1947, n.132.

I aumento di capitale: legge 26 giugno 1960, n. 618.

II aumento di capitale: legge 8 marzo 1965, n. 143.

III aumento di capitale: legge 26 aprile 1974, n. 180.

IV aumento di capitale: legge 29 settembre 1980, n. 579.

V aumento di capitale: legge 4 dicembre 1981, n. 719.

VI aumento di capitale: legge 18 aprile 1984, n. 87.

VII aumento di capitale: legge 2 giugno 1988, n. 204.

VIII aumento di capitale: legge 24 gennaio 1989, n. 31.

IX aumento di capitale: legge 7 giugno 1990, n. 143.

International Development Association (IDA)

Adesione: legge 12 agosto 1962, n. 1478.

I ricostituzione: legge 5 aprile 1966, n. 182.

II ricostituzione: legge 18 dicembre 1970, n. 1060.

III ricostituzione: legge 26 aprile 1974, n. 181.

IV ricostituzione: legge 6 giugno 1977, n. 277.

V ricostituzione: legge 29 settembre 1980, n. 579.

VI ricostituzione: legge 4 novembre 1981, n. 629.

Contributo allo Special Fund: legge 18 luglio 1984, n. 369.

VII ricostituzione: legge 26 aprile 1986, n. 153.

VIII ricostituzione: legge 24 gennaio 1989, n. 31.

IX ricostituzione: legge 31 gennaio 1992, n. 155.

X ricostituzione - I e II rata: decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.

X ricostituzione - saldo: legge 18 maggio 1998, n.160.

Interim Trust Fund: legge 18 maggio 1998, n.160.

XI ricostituzione: legge 22 febbraio 1999, n. 38.

International Finance Corporation (IFC)

Adesione: legge 23 dicembre 1956, n. 1597.

I aumento di capitale: legge 29 settembre 1980, n. 579.

II aumento di capitale: legge 28 ottobre 1986, n. 733.

III aumento di capitale: legge 11 febbraio 1991, n. 45.

IV aumento di capitale: legge 19 ottobre 1993, n. 426.

Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)

Adesione: legge 29 aprile 1988, n. 134.

I aumento di capitale: legge 3 febbraio 2000, n. 15 (art. 4).

ASEM Trust Fund in ambito Banca Mondiale

Adesione: legge 3 febbraio 2000, n. 15 (art. 6).

Global Environment Facility (GEF)

Adesione: legge 31 gennaio 1992, n. 114.

I ricostituzione - I rata: decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.

I ricostituzione - saldo: legge 19 novembre 1998, n.404.

II ricostituzione: legge 3 febbraio 2000, n. 15 (art. 8).

Rain Forest Trust Fund (RTF)

Legge 5 ottobre 1993, n. 411.

Banca Interamericana di Sviluppo (IDB)

Adesione: legge 13 aprile 1977, n. 191.

V ricostituzione: legge 29 settembre 1980, n. 579.

VI ricostituzione: legge 21 luglio 1984, n. 361.

VII ricostituzione: legge 22 ottobre 1990, n. 306.

VIII ricostituzione - I rata: decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.

VIII ricostituzione - saldo: legge 19 novembre 1998, n.404.

Interamerican Investment Corporation (IIC)

Adesione: legge 29 aprile 1988, n. 165.

Multilateral Investment Fund

Adesione: legge 3 febbraio 2000, n. 15 (art. 10)

Banca Asiatica di Sviluppo (AsDB)

Adesione: legge 4 ottobre 1966, n. 907.

I aumento di capitale: legge 2 febbraio 1974, n. 65.

II aumento di capitale: legge 29 settembre 1980, n. 579.

III aumento di capitale: legge 15 febbraio 1985, n. 24.

aumento speciale di capitale: legge 9 maggio 1988, n. 166.

IV aumento di capitale - I rata: decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.

IV aumento di capitale - saldo: legge 19 novembre 1998, n.404.

Fondo Asiatico di Sviluppo (AsDF)

Adesione: legge 23 dicembre 1976, n. 864.

I ricostituzione: legge 23 dicembre 1976, n. 864.

II ricostituzione: legge 5 agosto 1981, n. 455.

III ricostituzione: legge 26 maggio 1984, n. 182.

IV ricostituzione: legge 27 ottobre 1988, n. 468.

V ricostituzione - I e II rata. Decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.

V ricostituzione - saldo: legge 26 maggio 1998, n.167.

VI ricostituzione: legge 18 maggio 1998, n.160.

Banca Africana di Sviluppo (AfDB)

Adesione: legge 3 febbraio 1982, n. 35.

IV aumento di capitale: legge 11 luglio 1988, n. 268.

V aumento di capitale: legge 3 febbraio 2000, n. 15 (art. 2).

Fondo Africano di Sviluppo (AfDF)

Adesione: legge 24 dicembre 1974, n. 880.

I ricostituzione: legge 8 agosto 1977, n. 606.

II ricostituzione: legge 29 settembre 1980, n. 579.

III ricostituzione: legge 18 aprile 1984, n. 89.

IV ricostituzione: legge 30 ottobre 1986, n. 737.

V ricostituzione: legge 28 agosto 1989, n. 301.

VI ricostituzione - I e II rata: decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.

VI ricostituzione - saldo: legge 26 maggio 1998, n.168.

VII ricostituzione: legge 18 maggio 1998, n.160.

Banca di Sviluppo dei Caraibi (CDB)

Adesione: legge 17 maggio 1988, n. 198.

I aumento di capitale: legge 27 novembre 1991, n. 382.

Fondo di Sviluppo dei Caraibi (CDF)

Adesione: legge 17 maggio 1988, n. 198.

II ricostituzione: legge 28 agosto 1989, n. 303.

III ricostituzione: decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.

IV ricostituzione - I rata: decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.

IV ricostituzione - saldo: legge 19 novembre 1998, n.404.

International Fund for Agricultural Development (IFAD)

Adesione: legge 3 dicembre 1977, n. 885.

II ricostituzione: legge 27 ottobre 1988, n. 467.

III ricostituzione: legge 28 giugno 1991, n. 207.

IV ricostituzione - I rata: decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.

IV ricostituzione - saldo: legge 23 giugno 2000, n. 176.